

DECRETO CORRETTIVO AL JOBS ACT

(D.Lgs. n. 185 del 24.09.2016 – G.U. n. 235 del 07.10.2016)

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo di correzione al Jobs Act avvenuta nella giornata di venerdì 7 ottobre, a decorrere dal giorno successivo, sabato 8 ottobre, entrano immediatamente in vigore le disposizioni in esso contenute.

In particolare:

VOUCHER: i committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica: i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione lavorativa.

La violazione del suddetto obbligo è punita con la sanzione amministrativa (non diffidabile) da un minimo di €. 400,00 ad un massimo di €. 2.400,00 per ciascuna comunicazione omessa.

CIGO: la domanda di autorizzazione giustificata da "eventi non imputabili" (es: maltempo) può essere presentata alla fine del mese successivo l'evento (ora entro 15 giorni).

CIGS: l'integrazione salariale dovrà avere inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Ministero del Lavoro che dovrà essere effettuata utilizzando il sistema CIGS on-line.

Precedentemente, l'integrazione salariale non poteva iniziare prima che fossero trascorsi 30 giorni dalla domanda.

Contratti Di Solidarietà: viene introdotta, a determinate condizioni, la possibilità di stipulare Contratti Di Solidarietà Espansiva

NASpi: ne viene incrementata la durata in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

Apprendistato di alta formazione e ricerca: in assenza ed in attesa delle regolamentazioni regionali, l'attivazione dei percorsi di apprendistato è disciplinata dalle disposizioni di apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali così come previsto dall'art. 46 c. 1 del D.Lgs. 81/2015.

Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica).

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: i contratti stipulati ai sensi della previgente normativa (D.Lgs. 167/2011) in corso all'8 ottobre 2016 possono essere prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.

Collocamento obbligatorio:

- ✓ i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti per il tramite del collocamento obbligatorio sono computati nella quota di riserva nel caso abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (precedentemente solo se superiore al 60%);
- ✓ la sanzione (diffidabile) relativa alla mancata ottemperanza dell'obbligo di assunzione di lavoratori disabili passa da €. 62,77 ad €. 153,20 per ogni disabile non occupato e per ogni giorno di lavoro.